NONO DIALOGO

DELLE LEGGI



Digitized by Google

Digitized by Google

612492

NONO

DIALOGO

DELLE LEGGI

DI

PLATONE

TRADOTTO IN LINGUA TOSCANA DA DARDI BEMBO.



ROMA

PER GIUSEPPE BRANCADORO E C.

TIPOGRAFO — EDITORE

Via del Corso incontro il Caffè delle case brugiate N. 90.

ANNO MDCCCXXXI.

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE

LUDOVICO POTENZIANI

ECC. ECC.

L'alto onore, che ci partecipa l'Eccellenza Vostra di poter fregiare queste poche pagine dell'illustre suo nome non è meno per noi desiderabile di quello che, lusinghevole ne sia stato il pensiero, e di dolce conforto la speranza, la prima volta che ci venne in animo, che l'Eccellenza Vostra volesse degnarsi accettarle e riceverle sotto il suo patrocinio. Ed infatti la sua ben conosciuta coltura nelle scienze e specialmente nella chimi-

ca, la sua grande perizia nell' agricoltura, della quale forma la sua più piacevole ed amena occupazione, lo studio delle lingue tutto ciò che riguarda gli studi politici ed economici, per i quali è Ella eccellente in ogni genere di teoretica e prattica amministrazione sono tanti titoli da rendere ambizioso chiunque di dedicarle qualsiasi cosa, la quale riguardi quantunque l' amena letteratura, tuttavia siamo certi che non vorrà essere dispregiata da Lei, la quale è ancora a sufficienza versato nella medesima. Imperocchè se a questo vario e moltiplice genere di dottrina, del quale l'Eccellenza Vostra è così riccamente fornita, si aggiunga ancora la sua infinita bontà e cortesia, e la sua singolar modestia non possiamo a meno di non sperare che non possano essere accette all' illustre Signoría Vostra queste, quali esse siensi, quan-

Digitized by Google

tunque lievissime dimostrazioni di ossequio, quantunque nello stesso tempo abbiamo ragione di temere che forse non in troppo alto luogo abbiamo diretto i nostri sguardi.

Quindi è che lieti della fortuna che abbiamo di potere esprimere all'Eccellenza Vostra questi nostri veri sentimenti di venerazione che le professiamo, credendoci veramente felici dell'onore che ci è dato in sorte, nell'atto che la preghiamo di averli in buon grado, e di riceverli con quell'umanità ch' è tutta sua propria baciandole divotamente le mani con tutto l'ossequio ci rassegniamo, quali veramente ci pregiamo di essere.

Dell'Eccellenza Vostra

Di Roma li 29 Novembre 1831.

Umi, Dmi, Obbmi, Servi
GIUSEPPE BRANCADORO E COMP.

Digitized by Google

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

ARGOMENTO

La tesi dei trè libri nono e decimo è la medesima sopra i giudizii, per trattar dei quali questo è un luogo opportuno e conveniente. Dopo aver piantate per fondamento della repubblica la religione, il matrimonio, e la educazione dei figli, dopo aver preparati e disposti gli animi degli uomini alla onestà, dopo aver cacciato i sozzi amori dalla città, prima di spiegare il diritto dei contratti che in varii modi hanno luogo nella vita umana, richiedeva il buon' ordine e metodo che si additasse il modo di purgar la città. Imperocchè tale e sì fatta essendo la forza e potestà delle irragionevoli passioni negli animi degli uomini, che offuscano i lumi della ragione, turbano il suo impero ed introducono gravissimi disordini e calamità nella repubblica, necessario certamente si rende prescrivere la maniera di spurgarla, cioè come disse il nostro filosofo di cacciare dalla città le scelleragini, che la contaminano. Per tal fine qui tratta dei giudicii, che sono la tesi ed il soggetto della disputa compresa in questi due dialoghi.

Digitized by Google

Quanto poi all'economia, ovvero composizione del nono assegna prima alcuni generali precetti per bene ordinare i giudicii e tratta dei principali delitti, cioè dei sacrilegii, della maestà offesa, ossia della ribellione, delle uccisioni, delle ferite. Insegna quale sia il dovere del giudice e del legislatore. Questo deve prescrivere quanto più accuratamente si può le leggi secondo la onestà e la giustizia, e secondo la diversità dei delitti ed il loro merito, stabilire diversi castighi. Quello deve applicare ed adattare le leggi ai fatti, notandone con saviezza e prudenza le circostanze, e secondo la loro qualità formar le sentenze a norma di quanto prescrivono e comandano le leggi. Così alcune cose devono essere determinate dal legislatore, ed alcune esser lasciate all'arbitrio del giudice. Assegna poi le regole generali per ordinare i giudizi che dalla lettura del testo potrà il lettore osservare. Affinchè poi non si credesse che prescrivendo leggi contro delitti si orribili, formasse cattivi augurii contro la nascente città, assegna per ragione di quanto dice la umana corruzione, di cui li perniciosi effetti appariscono nell' adunanza anco più forte, ed il concorso di tanta varietà di persone che confluiscono nella città: laonde necessario si rende il parlarne. V' aggiugne alcune prefazioni per allontanare gli uomini dalle scelleragini non solamente col terrore dei supplicii, ma altresì con sode ragioni. I capi particolari di tutte queste cose si possono osservare comodamente nel testo coll' aiuto delle nostre note poste in fondo ad ogni pagina.

Digitized by Google

TEOREMI POLITICI

1° È necessario stabilire agli uomini le leggi perchè vivano secondo quelle; altrimenti non differirebbero punto dalle bestie più feroci.

2° E poichè le leggi si stabiliscono per gli uomini non per gli eroi, ancor nelle ben costumate città, perciò devono provvedere anco alle più gravi scelleratezze, e prescrivervi le pene: essendo quasi impossibile che i disordini dello spirito umano non producano dei luttuosi effetti; contro i quali devono esser pronti i rimedii.

3° Il riguardo della pubblica utilità è il sicuro fondamento e della repubblica e delle private famiglie. All' incontro il trascurare il pubblico vantaggio è una sicura rovina dell' una e delle altre. Laonde ed al pubblico ed al privato molto importa provvedere alla pubblica utilità.

4° Se la nostra mente avesse tutta intera la sua forza ed efficacia negli animi nostri, non farebbe bisogno istituire le leggi: ma prevalendo cotanto la rabbia delle umane passioni, che trasporta gli uomini al solo riguardo dei loro privati vantaggi ed offusca i lumi della mente, è necessario valersi del freno delle leggi per trattenerle; poichè altramente dal violento impeto delle passioni ne nascerebbero fra gli uomini molti mali.

5° Non col solo terrore dei supplicii; ma con la forza ancora delle ragioni deve il prudente legislatore ritenere gli animi degli uomini.

Digitized by Google

6° Un' efficace rimedio contro la forza delle passioni è il pregare Iddio, che le scacci dagli animi nostri, il munirsi lo spirito colle sante considerazioni dell' onestà, e della giustizia, rappresentarsi l' esito diverso della giustizia, e dell' ingiustizia; amare la compagnia dei buoni, e fuggire quella dei malvagii. Se queste considerazioni non discacciano dagli animi di un uomo le passioni, per costui è migliore la morte che la vita.

7° In una ben costumata repubblica si deve esattamente stabilire l' ordine e la forma dei giudicii, acciocchè non vi si proceda con confusione, ma secondo il buono ed il giusto.

8° La forma del giusto e dell' onesto siccome è il vero fondamento delle buone leggi, così lo è ancora dei ben moderati giudizii.

Il giudice dunque deve sempre proponersi questo esemplare.

9° Prima di tutto si devono piantare le leggi per fondamento dei veri giudicii: indi deve il giudice senza verun pregiudicio esplorare ed esaminare i fatti.

10° Essendo ufficio del legislatore il prescrivere le regole generali delle leggi senza stendersi di più, posciachè tutti i capi particolari non possono comprendersi nella scienza legislativa, ne segue che dovere del giudice si è formar le sentenze secondo le leggi dopo avere diligentemente esaminate le circostanze dei casi.

11° Nella disposizione dei giudizii si deve osservare che con ordine determinato si prescriva la libertà delle accuse e delle di-

Digitized by Google

fese che da una parte e dall' altra si producano liberamente le prove ed i testimonii, che dal giudice e da tutto il collegio con prudenza ed integrità si esaminino: non troppo si affrettino le cose nè troppo si differiscano: e dopo tali esami secondo la disposizione del buono e del giusto e secondo le leggi si pronuncii la sentenza.

12° Niun delitto dev' essere impunito in una ben' ordinata repubblica; poichè l' odiosità ne caderebbe sopra il giudice o prevaricante o negligente.

13° Siccome tutti i delitti non sono dello stesso genere nè eguali; così non per tutti si deve stabilire lo stesso castigo.

14° Tre sorti di delitti si distinguono: alcuni sono volontarii, che si commettono con certa e determinata volontà, e perciò si dice che nascono da malvagità. Altri sono involontarii che pure in due classi si distinguono: poichè o si commettono del tutto involontariamente ed a caso senza, che vi preceda l' intenzione di far male o alcun odio: ovvero si commettono per ira che è subito seguita dal pentimento.

15° Secondo questa distinzione si devono anco stabilire distinti gastighi. Sopra i delitti volontarii non può accettarsi veruna scusa: onde sopra di questi si deve procedere con tutto il rigore della giustizia. I delitti del secondo genere vengono da Platone mitigati col dire che altrove esporrà quale condescendenza si debba per questi. Gl' involontarii poi devono essere dal giudice moderati secondo il buono ed il giusto: altrimenti vale

per questi la regola, *summum ius summa iniuria.*

16° Si spiegano varii casi, nei quali le uccisioni involontarie e volontarie non vengono imputate a delitto.

17° Nei giudicii tra un libero e un servo, il padre ed il figlio, il marito e la moglie si deve usare somma cautela, come altresì nell' ordinare le pene.

18° Le leggi devono prescrivere severi gastighi: ma il pensiero dei futuri gastighi destinati agli uomini viziosi nell' altra vita è molto più efficace per trattenerli dalle scelleraggini: poichè la morte del corpo non è l' ultimo gastigo dei malvagi; nè l'ultima linea delle cose loro; bensì un' ingresso a' più gravi ed immortali supplicii.

19° Il legislatore deve esser disposto come un padre co' figli, verso coloro ai quali dà le leggi: e se vuol rendere le sue leggi efficaci, deve procurare di essere da' suoi concittadini qual padre considerato. Deve altresì procacciarsi credito di prudenza per potere opportunamente prescrivere ciò che colla sua benevolenza e col suo amore desidera.

20° Il sacrilegio ed il parricidio sono delitti capitali, e se colui che li commette potesse più volte morire, ciò dovrebbe procurarsi e farlo morire in varii modi. Nè in tal modo ancora pagherebbe le pene del suo delitto meritate.

21° Le confiscazioni de' beni non devono usarsi nella repubblica senza gravissime cause: non essendo giusto che i figli sieno puniti per i delitti dei loro genitori.

22° La legge deve provvedere che la età senile sia al sicuro di ogni ingiuria e danno: anzi sia molto stimata e venerata principalmente dai giovani.

LEGGI TRATTE DA QUESTA DISPUTA

1° L'ordine dei giudizii sia certo e definito: niuno si condanni senza ascolto. Si prescriva il metodo delle accuse e delle difese, delle prove e degli esami, e della pubblicazione della sentenza.

2° Non rimanga impunito verun delitto. L'esilio, la carcere, le battiture, la infamia, l'ammenda, la morte sieno i gastighi dei rei.

3° Non si stimino i delitti eguali: nè contro tutti si stabiliscano i medesimi gastighi.

4° Nella estimazione dei delitti e nello stabilimento delle pene si abbia riguardo alle persone.

5° Introduca il legislatore negli animi degli uomini lo spavento degli eterni castighi destinati nell' inferno contro i rei, ed insegni loro che la morte non è l' ultimo dei supplizii.

6° I sacrileghi ed i parricidi si puniscano tutti di morte.

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

DIALOGO NONO



OSPITE ATENIESE, CLINIA CRETENSE, MEGILO LACEDEMONE.

Or se si (1) facessero dopo i giudicii convenevoli alle antedette azioni tutte, si farebbono secondo

(1) Negli antecedenti trattati vi sono alcune cose che appartengono ai giudizii, come quanto disse sopra gl' illegittimi amori, sopra i danni dati, sopra la violenza, sopra l' annona ed altre sì fatte materie. Quì tratta dei giudizii più in particolare, e non espone già a cosa per cosa, tuttociò che riguarda i giudizii (lo chè dice non essere proprio nè del suo disegno, nè del suo ufficio) ma apre soltanto i fonti dei giudizii ed applica le sue costituzioni e regole generali ai principali e più importanti giudizii che seguono nel genere umano: come quelli dei sacrilegii, della violenza pubblica, di lesa maestà, ossia di ribellione, della violenza privata, cioè uccisioni, ferite e furti, i quali per se stessi sovvertono, per così dire, i fondamenti del genere umano; poichè niuna cosa sarebbe trà gli uomini sicura se si violassero

Digitized by Google

la natura dell' ornamento delle leggi. Egli si è detto dell' agricoltura, e di quantunque cose la seguono, d' intorno a' quali fa mistieri, che si facciano i giudicii: ma non ancora abbiamo favellato delle grandissime, nè quali castighi si deono prendere d' intorno a ciascheduna delle cose dette, nè quali giudici debbano esse avere: dunque segue, che poscia parliamo di queste cose. CL. — Bene. AT. — Egli può parere in un certo modo che sia turpe a quella città il dar leggi d' intorno a tali cose, quali tratteremo, la quale ad ogni modo diciamo che sia per doversi abitar bene, e per dover conseguire

---

i diritti della religione e della pubblica autorità e se le uccisioni, e le offese rimanessero impunite. Queste sono le regole generali. *Niuna delle ragioni da chi si sia commessa rimanga impunita: la prigione, l' esilio, l' infamia; le ammende, le batiture, sieno le pene dei delitti: i giudici con loro giuramento a norma della vera cognizione del fatto, e secondo le leggi formino le sentenze, stabiliscano le pene secondo il merito dei delitti.* Premette nelle sue solite prefazioni, che prescrivendo queste leggi contro si atroci delitti, non forma contro la città cattivo augurio; ma un uomo che vuole istituir le leggi per gli altri uomini, deve aver riguardo alla umana corruttela ed opponervi dei rimedii; come altresì alla contaminazione che può introdurne nella città il concorso dei forastieri coi loro costumi. Prescrive il modo con cui ognuno deve disporre il proprio spirito ad allontanarlo dal vizio.

ogni buono indirizzamento per lo essercizio della virtù: perciocchè cui non parrebbe sconvenevol cosa, se alcuno stimasse che fosse per nascere nella città bene instituita un uomo scelleratissimo, come nelle altre in maniera, che facesse bisogno di prevenirlo colle minaccie delle leggi, affine tale non divenisse, o non commettesse alcuna cosa tale, o si punissero le commesse colle leggi fatte, come se ancora si potessero in questa repubblica ritrovare gli uomini scelleratissimi. Or perchè non trattiamo, come i legislatori antichi, i quali davano le leggi agli eroi di Dei figliuoli, ancora detti di esser nasciuti da' Dei: ma noi uomini al presente queste cose agli uomini ordiniamo con leggi, è convenevole che temiamo che alcun cittadino non nasca per natura indomito, e inesorabile in maniera che quai legumi indurati forte non si possa cuocer col fuoco eziandio delle fortissime leggi. Per la qual cosa io direi principal legge: ma non grata intorno a' sacrilegii: se alcun osasse far questo. Or non si vorrebbe da noi, nè si spererebbe che alcun cittadino allevato bene alcuna volta cadesse in questo male: ma di costoro i servi, e i peregrini, e i servi loro si dessero bene a far molte cose siffatte, per cui si e temendo tutta la debolezza insieme della natura umana, parlerò d' intorno alla legge de' sacrilegii, e di tutte le altre cose siffatte, che sono difficili a rimediarsi, e incurabili. Ma hannosi a preporre primieramente i proemii a tutte queste

secondo l'ordine dianzi ordinato quanto più brevi. Dunque a colui, che è tirato, e eccitato da desiderio nefando cerca il dì, e la notte di rubbar i tempii, questo direbbe alcuno per instruirlo, e ammonirlo: o uomo maraviglioso, non male umano, nè divino ti muove al presente esortandoti a sacrilegio: ma intorno ti aggira certo stimolo mortale innato negli uomini dalle vecchie scelleratezze lordi, il quale con tutte le forze tu dei fuggire: ma odi come il fuggirai. Come un pensier tale ti cade nell' animo, ti prego ricorri alle mondazioni, ricorri supplichevole a' sacrificii de' Dei liberatori, ricorri alle conversazioni degli uomini buoni, ove in parte odi, in parte anche sforzati di dire, che le cose oneste, e giuste siano da onorarsi da tutti, e sopra modo fuggi le conversazioni de' cattivi, le quali cose facendo tu, se si alleverà alquanto il male, sarà bene: ma se altrimenti considerando tu la morte migliore; partiti di vita. Quando avremo cantato loro questi principii, ne' cui animi vi cade certo pensier empio, e pestifero alla città, qualunque di loro ubbidiranno, licenzieremo liberi dalle leggi: ma a chi non ubbidisse dopo il proemio, intoneremo più forte (1). Chi fia colto in sacrilegio se sarà servo, o peregrino, segnata nella fac-

(1) Legge contro i sacrilegii. Cosa s' intende questo nome, e come si debba punire questo delitto.

cia, e nelle mani con lettere la calamità di lui, battuto quanto parerà a' giudici si scaccierà nudo da' confini della contrada; perciocchè con questo supplicio finalmente riuscirebbe migliore: poichè niun supplicio fatto secondo la legge tende al male: ma l' un de' due quasi sempre suol fare, avendo in usanza di far o migliore, o certo manco cattivo chi pagò le pene. Ma se si ritrovasse che alcun cittadino commettesse alcuna cosa tale contro a' Dei, o contro a' parenti, o contro alla patria, e avesse rivolto l' animo alla grandissima ingiuria, costui, il giudice, perchè da fauciullo inseguato, e allevato bene, non si astenne dalla grandissima scelleratezza, stimerebbe insanabile. Sicchè a lui sarebbe la morte il minimo de' mali; vituperato poi, affine con lo esempio giovi ad altrui, si disperderebbe fuori de' confini. Or a' figliuoli di lui, e a tutta la stirpe, se fuggissero i costumi paterni, perchè da cattivo nati seguirono fortemente la virtù, si darebbe loro onore e lode. Di costoro poi niun danaro si porrebbe nel fisco in quella repubblica, nella quale fa mistieri, che permangano sempre le medesime, e pari sorti. Ma quando alcun avesse quello commesso, che è da cancellarsi col castigo de' danari, sarebbe condannato in ciò, che ei possedesse sopra la sorte, restandone ella intiera. Di che i custodi delle leggi sempre portino a' giudici una diligente verità dall' estimo descritta, affine alcuno mai non sia privato per lo bisogno de' danari della

sua sorte. Che se alcun paresse degno di maggior danno, nè colla malleveria, e liberalità degli amici si liberasse, si castigherebbe con manifeste, e lunghe prigionie, e con altri vituperi. Niun peccato rimanga impunito, nè alcun fuggitivo, e senza pena non si disparta: ma o sia castigato con morte, o con prigioni o con mazzate, o ignobilmente sedendo, e ne' tempii stando, o condotto all' ultima parte della contrada, o condannato in danari in quella guisa, che abbiamo detto paghi le pene. Giudici poi di morte siano i custodi delle leggi, e qualunque ottimi eletti del numero di quelli, i quali hanno prossimamente passato avranno esercitato i magistrati. Or in che modo si dovessero fare le accuse, e le citazioni, e simiglianti cose, farebbe mistieri che i giovani legislatori ne tenessero cura. Egli è ufficio nostro di scriver con leggi la maniera de' suffragii, e delle sentenze. Dunque si diano essi palesemente; e innanzi che si vegna a questo, alla presenza dell' accusatore, e del reo seggano i giudici quanto più ad essi vicino, servata la dignità loro. Ove i cittadini tutti, che abbondano d' ozio, siano presenti, e ascoltino siffatti giudicii diligentemente. D' intorno a' quali, quando dall' accusator si sarà fatta la prima orazione, il reo ne dica l' altra. Dopo il più vecchio de' giudici esamini bastevolmente postavi ogni diligenza le cose dette, dopo lui fa mistieri, che per ordine dicano tutti qualunque cosa in certo modo desiderasse alcun di

loro la quale fosse detta, o non detta dagli avversarii: che se alcuna cosa non desidera, lassi ad altrui lo esame. E finalmente nel tempio di Vesta le cose che allora saranno state concluse si depongano in iscritto: inseritovi i segni di tutti i giudici. Di nuovo il giorno dopo convenuti, e nella istessa maniera esaminando giudichino, e pongano di nuovo segni alle cose, che si saranno dette. E come parimente avranno ciò fatto la terza fiata, presi i segni, e i testimonii bastevolmente qualunque di loro dando il voto sacro, affermino per Vesta di dover giudicare veramente, e giustamente secondo il potere; e in cotal guisa pongano fine a tale giudicio (1). Dopo i peccati commessi contro a' Dei, si dica di quelli, che si commettono in danno della repubblica. Chi portando alcun' uomo al magistrato sottometterà le leggi, e la città alle fazioni, e usatone forza la riempierà contro le leggi di sedizioni, questi è da giudicarsi innanzi a tutti grandissimo inimico di tutta la città. Quegli è inimico secondo, il quale tuttochè non sia partecipe di questa scelleratezza, tuttavia esercitando in

---

(1) Legge sopra la maestà offesa. Spiega le varie forme di questo delitto nella pubblica violenza e nel tradimento: delle quali specie parla a lungo nel principio del libro X. La legge condanna a morte i rei di questo delitto.

Digitized by Google

lei grandissimi magistrati, non considera quelle congiure, e se le considera, per certa paura non soccorre alla patria. E qualunque uomo, il quale studia pure di esser cittadino di alcuna stima, rapporti a' magistrati, e colui tiri in giudicio, il quale poste insidie alla patria, con violenza si sforza di rivoglierla ad un governo iniquo. Siano poi giudici di questa scelleratezza chi sono giudici del sacrilegio, e somigliantemente si fornisca tutto 'l giudicio; e i suffragii, i quali vincono in numero, condannino di morte, e per dirlo brevemente non paghino i figlinoli i peccati del padre, se il padre, l' avo, e il proavo di mano in mano non fossero stati rei di pena capitale: ma manderebbe la città costoro nella patria, e città antica co' beni loro, eccettuatone sempre la sorte. E de' figliuoli de' cittadini, i quali ne avessero più di uno: nè manco che di dieci anni, coloro a sorte eleggerebbono, i quali i padri, o gli avi paterni, o materni nominassero; e manderebbono i nomi loro a Delfo, e chi fosse dall' oracolo di Apolline approvato, a lui con più felice fortuna si restituirebbe la sorte e la casa abbandonata. CL — Ciò se ne stà bene. AT. — Più oltre sia la terza legge commune de' giudici e della maniera del giudicare contro a chi sono accusati di tradimento. E del fermarsi i figliuoli, e nepoti, e dell' uscire dalla patria siane una legge parimente a questi tre, al traditore, al sacrilegio, e a

chi con forza rovina le leggi civili (1). Intorno al ladro poi, o si abbia rubbato alcuno alcuna cosa grande o picciola, vi sia una legge, e pena somigliante a tutti. Perciocchè dannato alcuno di furto, se oltre alla sorte avanzano i beni di lui, restituisca il doppio, altrimenti stia prigionato, sin chè o avrà persuaso cui è tenuto, o li averà restituito il tolto. Che se fosse pubblico il furto, allora finalmente si libererebbe, quando il persuadesse alla città, o le restituisse il furto doppiamente. CL. — In che guisa diciamo noi o ospite, che niente importi a chi rubba, se sia o grande o picciolo il furto, o levato da luogo sacro, o da non sacro, o comunque ciò altrimenti si faccia? perciocchè potendosi commetter furto in molti modi, dee il legislator congietturare la varietà delle scelleratezze, e la dissomiglianza; nè castigare con somiglianti pene, le cose, che non sono simili. AT. (2) — O Clinia, quasi tu mi hai tirato benissimo in-

(1) Legge sopra il furto, contro del quale stabilisce pene generali. La legge dice che niuno ardisca rapire la roba altrui contro la volontà del padrone, o ritenerla o valersene. Chi lo facesse sia punito.

(2) Volendo parlare della differenza dei delitti opportunamente premette che i più dei legislatori non distinguono la qualità dei delitti medesimi: lo che non pertanto è sommamente necessario ed appartiene al legislatore, che deve prudentemente esami-

dietro, mentre io correva con empito, e mi hai ridotto alla memoria le cose, che alcuna fiata aveva pensato, che fino a stò giorno non fossero state fatte bene le leggi in verun modo, come al presente in considerando sovviene a noi di dire. In che modo diciamo noi questo di nuovo? in vero ci siamo valsi di una imagine decente, quando abbiamo pareggiato tutti quelli, che fino a quì ricevono le leggi a quelli servi, che da altri servi quasi si medicassero. Perchè tu sai bene cotesta cosa, che se alcun medico di coloro, che con certa esperienza medicano senza ragione, trovasse un medico libero, e vicino al filosofare, che parlasse ad un' ammalato libero, mentre investigasse i principii del male con ragioni, e poi diligentemente disputasse della natura de' corpi, forse riderebbe incontinente, e contro a lui direbbe ciò, che è in usanza di esser in pronto sempre a molti medici d' intorno a questo. Non medichi, direbbe, o goffo, lo malato: ma quasi a lui insegni, come se abbia bisogno di farsi medico, e non

---

nare e determinare la natura delle azioni secondo la regola della onestà e della giustizia. Ed affinchè questa prolissità non sia ódiosa, afferma che tale osservazione sopra le azioni è necessaria bensì al legislatore, ma chi volesse con più diligenza entrare in questo esame, la farebbe piuttosto da giurisperito che da legislatore.

Digitized by Google

di sanarsi CL. — O non parerebbe che egli parlasse bene dicendo questo? AT. — Forse se egli appresso considerasse, che chi ragiona delle leggi così, come noi ora facciamo non fa leggi: ma ammaestra i cittadini; peravventura non parerebbe egli dir ciò convenevolmente. CL. — Peravventura. AT. — Ma al presente egli ci avviene felicemente. CL — Che? AT. — Che niuna necessità ci preme al far le leggi: ma noi per noi medesimi presa questa considerazione tenteremo di vedere d' intorno ad ogni disciplina di repubblica ciò, che sia ottimo, o necessarissimo, e in qual modo si potrebbe fare, e al presente ci è lecito, come appare volendo noi, di considerar l' ottimo d' intorno alle leggi, e parimente il necessarissimo, dunque eleggiamo qual di queste due ci pare. CL. — O ospite, noi proponiamo una elezione degna di riso, e manifestamente potressimo esser a coloro somiglianti, i quali, così sono spinti da necessità al far al presente leggi, che loro sia lecito quasi di non poterle differire nel giorno seguente. Ma a noi con l' aiuto di Dio lecito è di ammassar sparsamente quelle cose, dalle quali si eleggeranno senza fretta niuna i commodi futuri all' opra, come a coloro, i quali fabbricano alcuna cosa o di mattoni, o di qualunque altra materia. Dunque supponiamo noi esser al presente non coloro, che di necessità fabricano; ma chi per ozio lavorando, par-

te delle cose appressano, e parte ne pongono insieme, in modo che sia bene, che noi diciamo che parte delle leggi siano quasi poste, e parte quasi appressate. AT. – Così daddovero, o Clinia, avremmo il compendio delle leggi secondo la natura. Ma per li Dei consideriamo ciò d'intorno a' legislatori. CL. – Che cosa? AT. – Si ritrovano nella città gli scritti, e sermoni di molti, e vi sono del legislatore e scritti, e sermoni. CL. – Certo sì. AT. – Dunque molto applicheremo noi l' animo all' opre de' poeti, e di quanti composero in versi, ovver in prosa d' intorno alla maniera del vivere; ma non in alcun modo a quelle de' legislatori, o a queste sì sopra tutte? CL. – Ad ogni modo a queste. AT. – Dunque non solamente fa bisogno al legislatore consigliare intorno alle cose, che si sono scritte dell'onesto, del buono, e del giusto, e insegnare quali essi si siano, e come da esercitarsi da chi sono per dover essere felici? CL. – Sì certo. AT. – Ma egli è cosa turpe avendo scritto Omero, Tirteo, e gli altri poeti bene della vita, e degli studii degli uomini, dico cosa turpe a Licurgo, e a Solone, e agli altri legislatori il non far questo. Sicchè sopra tutti gli scritti deono le leggi maravigliosamente dimostrare il giusto, e approvare gli scritti altrui, che sono confacevoli alle leggi, se discordanti schernirli. Or in siffatta guisa si scriverebbono le leggi alla città, come se

il legislatore affatto tenesse la persona del padre e della madre; e gli scritti avrebbono piuttosto la virtù della carità, e della prudenza, che lo imperio del signore e del tiranno, che solamente minacciasse, e ne' muri scrivesse, e affatto non rendesse alcuna ragione. Ma consideriamo se per questa via sia da passar più innanzi da noi, o se 'l possiamo fare, ovver nò. Or mettiamoci oggimai, e secondo il potere per questa strada andando innanzi, tuttochè se fosse necessario di patire alcuna cosa la toleriamo, la qual voglia Dio, che sia buona, e tale si potrebbe ella fare se volesse Dio. CL. — Tu hai parlato bene, sicchè facciamo, come tu di. AT. — Dunque egli si ha da considerar primieramente, come abbiamo incominciato diligentemente de' sacrilegii, e d'ogni furto, e di tutte le altre ingiurie; nè si dee avere a male, se nella descrizione delle leggi ne abbiamo posto parte, e d'intorno al rimanente consideriamo; perciocchè non siamo ancora legislatori: ma ora ci facciamo sì, e peravventura potressimo essere. Or se pare a voi, che si abbia a considerare d' intorno alle cose, le quali dissi consideriamole come io ho detto. CL. — Così ad ogni modo. AT. — Sicchè sforziamoci di considerar ciò d' intorno a tutte le cose oneste, e giuste in che modo al presente conveniamo noi con noi medesimi, e come discordiamo, (i quali potressimo dire di desiderare se non altro, almeno di superar la parte maggiore) e come

il vulgo discordi, o con seco convegna. CL. — Deh quali differenze dì tu, che siano fra noi? AT. — Sforzerommi di dichiararle. D' intorno alla giustizia ad ogni modo, e d' intorno agli uomini giusti, e alle cose, e alle azioni in certo modo conveniamo tutti, che tutte queste cose siano oneste, e belle siffattamente, che se alcun affermasse bellissimi gli uomini giusti, ancorchè fossero di corpo deformi, secondo il costume giustissimo, non fosse alcuno per rifiutare il giudicio di lui. CL. — Niuno quasi, che così parlasse, parerebbe di parlar male. AT. — Dunque bene. CL. — Peravventura. AT. — Ma deh vediamo se tutte le cose, che si fauno giustamente sono oneste e belle. Di tutte le cose poi le passioni sono in noi quasi simiglianti alle azioni. CL. — Che dunque? AT. — In vero qualunque azione, che è giusta; in quanto sia quasi partecipe del giusto, in tanto anche si è ella partecipe dell' onesto. CL. — Perchè nò? AT. — Dunque e la passione, la quale sarà partecipe del giusto se si concedesse che in tanto si facesse onesta, non renderebbe il parlar discordante. CL. — Tu dì il vero. AT. — Ma se noi affermeremo, che vi sia alcuna passione giusta; ma turpe; il giusto, e l'onesto tra se discorderanno; perchè le cose giuste si diranno turpissime. CL. — Come hai tu detto questo? AT — Egli non è cosa difficile da considerarsi, conciossiachè le leggi, le quali poco innanzi sono state poste da noi parerebbe, che ordinassero cose contrarissime a ciò,

che si dice. CL. — A che? AT. — Noi ponevamo che avesse giustamente a morire il sacrilego; similmente ancora lo inimico delle leggi ben poste, e tuttochè fossimo per scrivere molte leggi di cotal sorte, tuttavia ci siamo ritirati, considerando queste passioni essere infinite così in numero, come in grandezza, e giustissime sopra tutte le passioni; ma eziandio vergognosissime fra tutte: or non pareranno quando le cose oneste e giuste quasi le medesime; quando quasi contrarie? CL. — Corre rischio. AT. — Dunque molti chiamano discordantemente le cose oneste e giuste, come discrepanti. CL. — Così al tutto pare, o ospite. AT. — Ma, o Clinia, di nuovo veggiamo in qual guisa noi assentiamo a questo. CL. — Quale assentimento dì tu? AT. — Dianzi io stimo di averlo chiaramente detto. CL. — In che modo? AT. — Che se non si è detto dianzi, stimate almeno, che al presente io il mi dica. CL. — Che? AT. (1) — Che tutti i

(1) Nella forma del giusto e dell' onesto, nella quale disse che deve occuparsi il legislatore, ne deduce una distinzione dei delitti volontarii ed involontarii, cioè tra quelli che si commettono senza determinata volontà, e quelli che dipendono da una certa e determinata deliberazione. Adatta questa distinzione al suo trattato dei delitti e dei giudizii e ne stabilisce tre sorti di delitti secondo la natura dei quali si devono ordinare i gastighi. Altri so-

rei in tutte le cose sono rei involontarii, il che se così è, egli è necessario che a ciò segua la ragione seguente. CL. — Quale dì tu? AT. — Che lo ingiusto certo sia cattivo, ma il cattivo sia tale involontario. Egli in niun modo non si può fare, che ciò, che è volontario non si faccia spontaneamente. Dunque chi si stima la giustizia involontaria, non istimerà, che l'uomo operante ingiustamente, operi da se ingiustamente. Ancor hassi da convenir al presente con me medesimo, confessand'io che involontariamente ingiuriano tutti, benchè possa alcuno per causa d'ambizione, e di contesa rinfacciarci, che gl' ingiusti siano non da se ingiusti; nondimeno molti di loro facciano spontaneamente ingiuria, essendo quella la mia ragione, e non questa: in che modo adunque mi accorderò io colle parole mie, se voi o Clinia, e Megilo mi interrogherete così? se queste cose, o ospite, così stanno, che ci consigli d'intorno alla città de' Magneti? deesi dar

---

no quelli che si commettono non volendo e senza disegno: altri quelli che si commettono deliberatamente e volontariamente; altri finalmente quelli che sono medii tra i volontarii e gl' involontarii, come quelli che si commettono per ira. Prova prima di tutto la necessità della distinzione trà i delitti volontarii ed involontarii e quelli che si commettono per ira, i quali non devono esser posti insieme con quelli che dipendono dell'odio, il quale opera per via d' insidie.

loro leggi, ovver nò? in qual modo nò risponderò io? or distinguerai loro le ingiurie fatte spontaneamente, e medesimamente le non spontaneamente fatte, e per quelle porremo pene maggiori, e per queste minori, o pari per tutte, non facendosi affatto niune ingiurie spontaneamente? CL.—O ospite, tu dì bene: ma delle cose, che si son ora dette, a che se ne valeremo? AT. —Tu hai dimandato bene, dunque primieramente di esse in questo se ne serviremo. CL.—Intorno a che? AT.—Riduciamoci a memoria di aver detto bene di sopra, che tra noi fosse un molto, e grande turbamento, e dissensione d' intorno alle cose giuste, il che prendendo, interroghiamo di nuovo noi stessi, dunque non avendo noi forse trovato modo alcuno intorno a questa dubitanza; nè avendo determinato in che siano queste tra loro differenti, le quali in tutte le città quasi sono due specie d' ingiurie, così ancora da tutti gli antichi legislatori altre spontanee e altre non ispontanee costituite per leggi la ragione ora detta da noi, come detta da Dio avendo questo tanto solamente detto, se ne partirà ella? e senza aver reso alcuna ragione di aver detto bene, procederà in alcun modo contro le leggi? non è possibile. Ma necessario è innanzi poniamo le leggi significare, come queste siano due cose, e che differenza tengano, affine quando imponiamo il supplicio ad ambidue, ciascheduno conosca, e sia possente di giudicare, in certo modo sé sia dato convenevolmente, o in

contrario. CL. — O ospite, tu ci pari di parlar bene; perciocchè fa misticri, che noi facciamo l' un de' due o non dire, che niune ingiurie spontaneamente si facciano, o innanzi ad altre cose possiamo dichiarare in qual modo si dica bene. AT. — In niun modo io non comporterò l' una di queste cose, cioè di negare quello, che così io stimo, non essendo ciò proprio di me, nè cosa pia. Ma in che guisa siano due se non differiscono l'una e l'altra nel volontario, e involontario; ma in qualche altra cosa, fa mistieri, che in alcuna maniera ci sforziamo di dichiararla. CL. — Anzi, o ospite, egli è impossibile al tutto, che noi possiamo altrimenti intenderle. AT. — Farassi così. Deh non si fanno fra cittadini ne' contratti, e nella conversazione de' molti danni, e incommodi, onde abbonda il volontario, e lo involontario? CL. — Certo sì. AT. — Dunque ponendo alcuno ingiurie tutti i danni, non pensi così, che ancora le ingiurie si farebbono in essi doppie, cioè altre volontarie, altre involontarie; perciocchè i danni di tutte le cose non fatti spontaneamente, nè in numero, nè in grandezza sono di quei minori, che spontaneamente si fanno: ma deh considerate, se per lo innanzi io apportassi alcuna cosa vera, o niente affatto, perciocchè o Megilo, e o Clinia: non dirò io, che faccia ingiuria sì, ma contro suo volere se alcun non volendo a qualcheduno nuocesse in alcuna cosa: e in cotal guisa porrò io questo nelle leggi determinando quali ingiuria non spontanea-

mente fatta? anzi questo danno non chiamerò ingiuria alcuna, o se ne fosse egli maggior o minore: ma spesse volte noi diremo, che chi è stato cagione di utilità non ben fatta; ingiurii, se ella non superasse, perciocchè o amici non è quasi decente che così semplicemente si chiami giusto, o ingiusto alcun se desse, nè se incontrario levasse alcuna cosa. Dunque non quello, ma questo è da considerarsi dal legislatore, se giovi ad alcuno co' costumi buoni, e in modo giusto, ovver nuoccia, o in contrario bassi a guardare a queste due cose, dico all' ingiuria, e al danno, e chi ha patito danno si ha da ristorare quanto è possibile con leggi, salvaudo il prodotto, e di nuovo dirizzando lo abbattuto da alcuno, rendendo sano l' ucciso, e il ferito. Ma coloro che fecero, e patirono qualunque danno, e senza pena vicendevolmente il rimisero: fa mistieri, che col mezzo, delle leggi noi ci sforziamo di ridurre a pace. CL.—Questo si dice bene. AT.—Sicchè è bisogno, che si guariscano; essendo sanabili i danni, e gli utili ingiusti, se per avventura ne segue qualche acquisto con ingiuria, come malattie di animo: ma il rimedio dell' ingiustizia fa mistieri, che noi diciamo, che tenda a questo. CL. —Ove? AT.— Che chiunque commise ingiurie, o grandi, o picciole si corregga dalla legge, e ad ogni modo si astringa in maniera, che spaventato con la imposizione della pena, o non osi di commetter più spontaneamente alcuna cosa tale, o molto di ra-

do. In vero diciamo noi esser ufficio delle ottime leggi ordinar siffattamente gli animi degli uomini, che abbiano in odio la ingiustizia: ma amino la natura del giusto; o almeno non la si odiino, e ne consegua ciò il legislatore con le opere, o colle parole, o facciasi questo con piacere, o con dolore, o con onore, o con infamia, o condannando in danari, o con doni, o in qualunque altro modo. A coloro poi, che 'l legislatore conoscerà, che d'intorno a ciò sono insanabili porrà alcun' ordine, e legge: sapendo dovere esser meglio a tutti questi tali il morire, che il vivere; e privati di vita doppiamente siano per giovare agli altri, rendendosi esempio ad altrui, che non si faccia ingiuria, e rendendo la città libera dagli uomini malvagi. Per questa cagione castighi il legislatore gli uomini insanabili colla morte; altrimenti in niun modo nò. CL.—Egli è avviso, che questo si dica da te forte modestamente, un' altra volta più volentieri ti udiressimo dire più chiaramente la differenza dell' ingiuria e del danno; e in che modo è in queste cose variato lo spontaneo, e lo insponstaneo. AT.—Sforzerommi e di fare, e di dire, come ci imponete. In vero egli è manifesto, che disputandosi dell' anima fra voi, ciò spesse volte dite, e ascoltate esser in lei da natura un' affetto, o parte, la quale chiamiamo iracondia contenziosa, e difficile che volge sossopra molte cose con violenza inconsiderata. CL.—Senza dubbio. AT.—Il piacer poi non dicia-

mo il medesimo con l' ira: ma signoreggiante per una potenza contraria, il quale spinge insieme con persuasione, e con certo violente inganno, in maniera, che in quello fornisca, che egli si vuole. CL.—Sì certo. AT.—Nondimeno chiunque porrà la terza causa dell' errare la ignoranza, non mentirebbe: ma chi la distinguerà in due parti, sarà legislator migliore stimando la semplice cagione di peccati lievi, e la doppia quando alcuno non solamente è ignorante: ma gonfio ancora da opinione di sapienza stimi di saper affatto quelle cose, le quali al tutto ei non sà. Questa se avrà conseguito virtù e forza, si avvederà egli, che è cagione di smisurate, e vergognosissime sceleratezze: ma se venisse oppressa da debolezza, di là si avvederebbe, che sono nati i peccati, e de' putti, e de' vecchi, e pensando li peccati scriverà loro leggi, come a' peccanti: ma fra tutte mitissime, e piene di molto perdono. CL.—Tu dì cosa verisimile. AT.—Quasi tutti consentiamo d' intorno alla voluttà, e all' ira, che altri di noi le vinca, e altri sia unito, e così è ad ogni modo. CL.—Anzi sì. AT.—Ma non abbiamo udito mai, che la ignoranza superi altrui, e vegna da altrui superata. CL.—Tu dì il vero. AT.—Qualunque di queste diciamo noi, che tiri l' uomo a se, insieme tirato spesse volte a cose contrarie. CL.—Anzi spessissimo. AT.—Or determinerò omai manifestamente quel che io mi dico giusto, e ingiusto senza variazione alcuna, perciocchè io chiamo ad ogni

modo ingiustizia la tirannide nell'animo dell'ira, del timore, del piacere, del dolore, dell'invidia, e del desiderio, o nuoccia, o non nuoccia ella: ma chiamo giustizia l'opinione dell'ottimo, cioè in che modo la città, o alcuni privati la si penseranno se nell'animo signoreggiando adornasse ogni uomo; benchè li succedesse alcuna cosa manco bene, e qualunque cosa di là si è fatta chiamo giusta, e chi volentieri a sì fatto principato ubbidisse, io stimo, che se ne viva benissimo. E di cotali il danno stimano molti ingiuria non ispontaneamente commessa: or noi non contendiamo intorno a' nomi: ma perchè si sono dette tre specie di peccati, queste innanzi sono elle da ridursi a memoria più diligentemente. Del dolor poi, il quale chiamiamo ira e timore, stimiamo che ve ne sia una specie. CL. — Al tutto. AT. — L'altra quella del piacere, e de' desiderii; e la specie terza lo appetito, e desiderio della speranza, e della vera opinione d'intorno all'ottimo, dalla quale in due parti divisa si forniscono cinque specie, come al presente diciamo, cui sono da porsi leggi tra loro differenti; d'intorno a due generi. CL — Quali sono questi generi? AT. — L'uno, che si commette sempre con violenza, e con azioni concordi. L'altro, che si fa nelle tenebre di nascosto, e con inganno, e alcuna fiata si fa in tutte due le guise, il che se con ragione si tratterà, si raffrenerà con asprissime leggi. CL. —

Egli è cosa verisimile. AT. (1) — Ma ritorniamo oggimai colà, onde quì siamo venuti colla digressione fornendo di por le leggi. Egli si era proposto da noi come stimo, di coloro, che commettono sacrilegii d' intorno a' Dei, e de' traditori, appresso, di chi corrompono le leggi per rovina della presente repubblica. Di queste cose poi, se alcun alcuna peravventura ne commettesse da pazzia, o da malattia, o da molta vecchiezza, o constituito in età puerile, in guisa, che non fosse niente da questo differente, e si facesse manifesto a' giudici eletti, che si fosse fatta alcuna cosa tale, riferendola o il medesimo, che la commise, ovver chi tiene la persona dell' attore, se si giudicasse, che ei disposto sì, avesse trasgredito, restituirebbe ad ogni modo il semplice danno, che egli fece, il rimanente de' giudicii se li rimetterebbe, fuori che se avendo ammazzato alcuno non avesse monde le mani da omicidio; perciocchè in cotal guisa andando altrove, anderebbe un' anno peregrinando, e se innanzi, che 'l tempo statuito dalla legge fosse passato ritornasse, ovver ancora entrato ne' confini si prendesse, si tenirebbe due anni in una pubblica pri-

(1) Applicazione dell' antecedente dottrina ai delitti che finora ha notato e dei quali tratta in generale; volendo parlare particolarmente degli omicidi secondo questa distinzione ed esaminare varii casi.

gione da' custodi delle leggi, dipoi sarebbe libero da lei. Or come abbiamo incominciato sforziamoci di poner leggi d' intorno a qualunque sorte di omicidio e primieramente diciamo delle cose fatte a forza; e non spontaneamente. Se alcun ammazzerà un' uomo amico nelle contese, e ne' pubblici gimnasii involontariamente, o seguendone incontinente la morte, o dopo per le ferite, o somigliantemente nella guerra, o nell' esercizio di lei, ordinandolo i magistrati, o con nudi corpi, o armati imitando l' azione della guerra, puramente sia senza pena secondo la legge portata da Delfo d' intorno a questo. Tutti i medici poi, che non spontaneamente ammazzeranno gli infermi siano liberi. Che se con la propria mano alcuno avesse ucciso qualcheduno non spontaneamente o col corpo nudo, o con strumento, o con la saetta, o col cibo, col vino, o col gettarvi il fuoco, o il freddo, o colla privazione dello spirito, e ciò facendo col suo corpo, o col mezzo d'altri, sarebbe ad ogni modo tenuto, come uccisore di propria mano, e per dirlo sarebbe castigato così (1). Se alcun' ammazzerà servo, pensando che il suo sia stato ammazzato, reintegri del dan-

(1) Parla degli omicidii involontarii e senza deliberato disegno commesso, onde si devono costituire diverse pene secondo la differenza delle percosse.

no il padrone del morto, o li renda il doppio del prezzo. Quanto poi dovesse esser il prezzo del servo se 'l determinerebbono i giudici, e si adopererebbono i giudici, e si adopererebbono più, e maggiori mondazioni, che chi contendendo avesse ammazzato alcuno: delle quali cose sarebbon acconci interpreti coloro, i quali approbasse Dio. Ma se ammazzerà il proprio servo, mondato secondo la legge sia libero d' omicidio: se alcun non ispontaneamente ammazzasse una persona civile, adoprerebbe le medesime mondazioni, le quali si adoperò chi uccise il servo, e non disprezzerebbe una certa delle favole antiche che si raccontano; perciocchè si dice, che l' uomo ucciso con violenza, il qual visse liberamente si sdegni incontinente nel tempo vicino dopo la morte con lo interfettore, e per la morte violente di terror pieno, e di turbamento, massimamente si vedrà l' uccisore di lui viver fra suoi secondo la usanza lo spaventi, e disturbi le azioni di lui, con tutte le forze arricordandosi di lui e delle sue azioni. Sicchè fa misticri che l' omicida per cagione dell' uomo morto stia un'anno in bando fuori della patria con un' animo integro, e meni la vita lungi da tutta la patria. Ma se chi morì fosse stato peregrino l' omicida si discaccierebbe per lo tempo d' un' anno dalla patria del peregrino. Or se volontariamente a questa legge ubbidirà alcuno; il più congiunto alla stirpe del morto, che attenderà se ubbidisse o nò, li perdonerebbe, il quale

eziandio seco pacificatosi, ad ogni modo verso lui osserverà il giusto: ma se non avendo ubbidito nè essendo mondo osasse andare a' tempii de' Dei, e sacrificare, o non se ne andasse peregrinando per lo tempo tutto determinato, il congiunto alla stirpe del morto riferirebbe ciò a' giudici, e lo accuserebbe di omicidio, e di lui ne prenderebbe doppii i supplicii tutti: che se quel parente congiuntissimo non castigasse quella passione, come riversata contro di lui la scelleratezza, rivolgendo l' ucciso la passione contro di lui, si accuserebbe da qualunque volesse; e si astringerebbe secondo la legge a rimaner privo cinque anni della patria. Se il pellegrino ammazzerà non spontaneamente alcun cittadino, colla medesima legge lo castighi chiunque vuole, e se d' altronde fosse venuto alcuno ad abitare, e ciò facesse se ne starebbe un'anno in bando. Che se il pellegrino ammazzasse il pellegrino, o chi d'altronde fosse venuto ad abitare, o il cittadino oltre alla mondazione; se ne starebbe in bando per tutta la vita da tutta la contrada, lá ove signoreggiano siffatte leggi, e contro le leggi ritornando si castigherebbe di morte da' custodi delle leggi, e se alcuni beni ei possedesse, si darebbono al parente del morto. Che se alcun non ispontaneamente fosse portato in quella contrada, spinto dalla forza della fortuna, e dall'onde del mare, toccando co' piedi il mare aspetterebbe la opportunità del navigare, e condotto da alcuni a forza per terra sarebbe dal magistrato da li-

berarsi, cui fosse ciò denunciato primieramente, e da mandarsi intanto al bando (1). Se alcun colla sua mano ammazzerà un' uomo libero, concitato da ira, fa primieramente bisogno che si distingua questo fatto in due parti, facendo per la ira, e chi incontinente uccide, o con mazzate, o in qualunque altro modo senza volontà di uccidere, in maniera che di subito dopo lo empito ne segua la penitenza, e chi provocati da villania, o da ingiuria, e perseverando perciò nel desiderio della vendetta, poscia volendo ammazzano, nè si pentiscono di aver ciò fatto. Dunque come è avviso si dee porre omicidii di due maniere, e l' uno, e l' altro fatto con ira, i quali con ragione io porrei, che tenessero le azioni volontarie, e involontarie, non essendo nè l' uno, nè l' altro veramente volontario, o involontario: ma l' uno imagine dell' altro; perciocchè colui, il quale conserva l' ira, nè incontinente; ma con insidie si vindica dopo, è somigliante al volontario omicida: ma chi non la si conserva: ma è portato dal primo empito dell' ira, e senza premeditazione ammazza, è giudicato simile all' omicida involontario. Non pertanto egli ad ogni modo involontario non è; ma imagine dell' involontario. Perlaqualcosa le ucci-

---

(1) Degli omicidii commessi per ira secondo la differenza delle persone.

sioni per ira commesse si determinano difficilmente se siano da porsi volontarie, o in contrario. Sicchè egli è sentenza ottima, e verissima, che ambedue si chiamino imagini, e separatamente si distinguano in maniera, che si dica commettersi l' una con consiglio, senza consiglio l' altra. Or conviensi impor a coloro supplicii maggiori, i quali pensatamente ammazzeranno per l' ira, e con insidie; e più lievi a chi incontinente, e impensatamente commissero questo. Per certo hassi a punire più aspramente ciò, che è simigliante al maggior male, e più leggiermente ciò, che è simile al mal più lieve, e in cotal guisa deesi fare colle nostre leggi. CL.— Così affatto. AT.— Or un' altra fiata ridicendo dell' ira, così diciamo. Se alcuno colle proprie mani avesse ucciso un' uomo libero, concitato da ira inconsideratamente, patirebbe gli altri medesimi mali, che si deono all' omicida, il quale da ira non avesse ammazzato: ma ad ogni modo starebbe due anni in bando per raffrenar la sua ira. Ma chi per ira, e con insidie ammazzerà alcun libero sia astretto di fare le altre cose parimente, come il primo, e non solamente, come lui, stia due anni in bando: ma tre sì bene, acciò l'ira di lui assai continova più al di lungo si punisca. E questo siane l'universal ordine di costoro. Egli è malagevole il poner leggi esattamente, parendo alcuna fiata quella uccisione più lieve, che per legge viene determinata più crudele, all' incontro più crudele alcuna volta la più lieve come

ella sia fatta più atrocemente, o mansuetamente: ma per lo più addiviene questo, come ora abbiamo detto. Tutte queste cose poi conosceranno i custodi delle leggi. Or quando venisse il tempo di restituir i banditi, si manderebbono a' confini della contrada dodici giudici, i quali diligentemente considerate per questo tempo le azioni de' banditi, si farebbono giudici della modestia loro; e d'intorno al riceverli, essi poi si acquieterebbono al giudicio di questi magistrati. Che se dopo la restituzione alcun di loro commesso da ira simigliantemente peccherà, se ne stia perpetuamente in bando; e se ritornerà di nuovo non altrimenti si castighi, che il pellegrino ritornante. Se alcuno avesse ammazzato il proprio servo, si monderebbe; ma se l'altrui per ira, restituirebbe al padrone il danno doppiamente. Se alcun' omicida alle leggi non ubbidisse: ma non mondato ancora, contaminasse la piazza, i gimnasii, e gli altri luoghi sacri colla sua entrata, qualunque volesse così chiamerebbe in giudicio costui, come il parente del morto ciò dispreggiante, e si astringerebbe a pagare il doppio sì de' danari, come dell'altre cose, e ciò che si fosse pagato, egli se 'l riceverebbe secondo la legge. Se il servo commosso d'ira ammazzasse il suo padrone, i parenti del morto lo ucciderebbono, comunque loro aggradisse: e sarebbono liberi dalla colpa: purchè nol conservassero vivo. Ma se alcun'altro servo avesse per ira ucciso alcuna persona libera, il pa-

drone di lui il darebbe a' parenti dell'ucciso, i quali necessariamente lo ammazzerebbono comunque volessero. Se il padre o la madre (il che avviene sebben di rado) per ira uccidisse colle busse, o in qualche modo violente il figliuolo o la figliuola si monderebbe non altrimenti, che gli altri micidiali, e se ne starebbe tre anni in bando. E dopo il ritorno loro si separarebbe il marito dalla moglie, e la moglie dal marito, nè di compagnia attenderebbono essi più al figliuolare; nè l'uno, nè l'altro di loro abiterebbe insieme con colui, del quale ucciso si abbia il figliuolo, o il fratello, nè communicherebbe di compagnia con esso lui dei sacrificii, e chi non ubbidisse, e fosse empio intorno a queste leggi, sarebbe accusato da qualunque volesse come reo d' empietà. Se il marito la moglie, o la moglie il marito ucciderà per ira si purghi similmente, e stia in bando tre anni intieri, e come ritornerà non communichi co' figliuoli suoi dei sacrificii nè si serva mai della medesima mensa. Che se 'l genitore, o il figliuolo non ubbidisse si accuserebbe reo d'empietà da qualunque volesse. Se il fratello poi ucciderà il fratello, o la sorella o se la sorella la sorella, o il fratello per ira, non altrimenti si mondi, e ne stia in bando, che i parenti, i quali ammazzarono i figliuoli, nè dopo il ritorno communichi con coloro de' sacrificii, e della mensa, i quali il privarono del fratello, e delle sorelle, o de' figliuoli. Chi trasgredirà questa legge, come empio, si condan-

nerà (1). Or se alcuno siffattamente fosse vinto dall'ira, che ammazzasse il padre da pazzo furore d'iracondia; se il padre innanzi alla morte averà liberato dall'uccisione lo interfettore di lui, purgato alla similitudine di coloro, i quali commissero omicidio spontaneamente, e fatte parimente le altre cose resterebbe mondo: ma se non l'avesse liberato; chi lo uccise, sarebbe reo per molte leggi; perciocchè sarà sottoposto a' supplicii della morte, dell' empietà, del sacrilegio, avendo rubbata l'anima del genitore. Per la qual cosa se possibil fosse; che lo stesso spesse volte morisse; giustissimo sarebbe, che avesse a patir molte morti il parricida, o matricida, perciocchè in qual'altra guisa fia mistieri, che si castighi colui giustamente, cui niuna legge concede, che per la propria difesa ammazzi i parenti, da' quali è mandato in luce, se ben vedesse di dover esser morto da loro; ma piuttosto li vien commandato a sostenere tutte le cose; che il farne veruna siffatta. Dunque stabiliscasi per legge la morte al concitato da ira al parricidio. Se nata sedizione, o in qualunque modo tale il fratello ammazzasse il fratello in facendo impeto contro lui per la difesa sua, sarebbe mondo, come se avesse ammazzato un' inimico. Più oltre se il citta-

(1) Legge sopra il parricidio che in tutti i casi si deve punire di morte.

Digitized by Google

dino il cittadino, o il pellegrino il pellegrino, o il cittadino il pellegrino, o in contrario ammazzasse difendendosi sarebbe similmente mondo. Nel medesimo modo se il servo il servo: ma se il servo uccidesse una persona libera in difendendosi, sarebbe sottoposto alle leggi medesime, cui è sottoposto il parricida. Quello poi, che detto abbiamo d'intorno alla liberazione della morte de' parenti, il medesimo ancora s'intenda detto d' intorno alla liberazione di tutti, se fra tutti gli altri qualcheduno spontaneamento perdonerà ad alcuno; chi commise l' omicidio sia mondato, come non l'avesse commesso spontaneamente, e ne stia in bando un' anno, secondo la legge. Or si sono mediocremente dichiarate le cose violenti, e le involontarie, e le commesse per ira d' intorno agli omicidii (1): da quì innanzi diciamo quali si commettono spontaneamente d' intorno a queste, secondo tutta la ingiustizia, superando i piaceri, e desiderii, e le invidie. CL. — Tu dì bene. AT. — Sicchè dichiariamo di nuovo primieramente secondo il poter nostro quante siano le cagioni della uccisione volontaria: la maggior cagione poi è il desiderio signoreggiante l'anima da voluttà infuriata, il quale consiste sì in quell'ardire, il quale infiamma grandemente gli animi di molti. In vero una tal for-

(1) Delle uccisioni con determinata volontà fatte.

za è quella, la quale e per natura, e per ignoranza partorisce una avidità smisurata di ricchezze; ma della ignoranza n'è cagione, perchè non si lodano bène le ricchezze. Perciocchè così i greci, come i barbari, tenendo le ricchezze il terzo luogo fra beni, le pongono nel primo, e con questo parere rovinano se stessi, e i posteri parimente. In vero viveressimo in eccellenza, e molto bene, se in ogni luogo si predicasse la sentenza vera delle ricchezze, la quale si è, che le ricchezze siano per cagione del corpo, e il corpo per cagione dell' animo. Laonde essendo quelli beni, per cui cagione sono da possedersi le ricchezze, teniranno il terzo luogo dopo la virtù del corpo e dell'animo. Dunque questa ragione, come maestra c' insegna, che non convegna all' uomo, che è per dover essere felice, cercar di esser ricco: ma sibbene di posseder le ricchezze giustamente e temperatamente; e in cotal guisa nelle città non si commetterebbono ammazzamenti, che avessero bisogno di esser purgati con uccisioni. Or come abbiamo detto nel principio di questa disputa, questa è una grandissima cagione, la qual fa i grandissimi supplicii della morte volontaria, l'altra l'abito dell' animo ambizioso, onde nascono le invidie, dure sì da abitar insieme con lo invidioso, che le possiede; dopo ancora agli ottimi della città. Il terzo luogo posseggono le paure timorose, e ingiuste, le quali partoriscono nelle uccisioni, quando quelle

cose sono operate da alcuno, o al presente si fanno, delle quali non vorrebbe, che niuno ne fosse consapevole; per la qual cosa se non può altrimenti, con morte leva di mezzo coloro, che paiono di dover rapportare siffatte cose. A tutte queste servano per proemii ciò che abbiamo detto, e appresso il parlare, il quale ascoltano, e credono molti di coloro, i quali attendono alle solennitadi, che appresso agli inferi si puuiscano i micidiali, e di nuovo quì ritornati, paghino le pene debite necessariamente secondo la natura; essendo astretti in questa vita di patire eziandio quelle cose con simil sorte dagli altri; le quali fecero ad altrui. Dunque a colui, che da principio ubbidisse, e teme questo tal supplicio, non fa bisogno poner per queste cose alcuna legge: ma all'uomo disubbidiente scrivasi questa. Chi a studio, e ingiustamente avesse ammazzato di propria mano, qualunque de' suoi cittadini, se ne starebbe lunge dai luoghi consueti; non imbrattando i tempii, la piazza, i porti, e niun'altra commune ragunanza, o vietandoli alcuno il far questo, o nò; perciocchè la legge il proibisce, e pare, e parerà sempre, che proibisca in difesa di tutta la città. Poscia chi della stirpe del morto fino a' germani, e cugini, che no 'l perseguitasse, come conviene ne prevenisse in dirli, che a lui fossero vietati questi luoghi, primieramente riceverebbe in se la scelleraggine, e la inimicizia de' Dei, così come il detta per tutta la impre-

cazione e maledizione della legge; poscia si terrebbe per reo da chiunque volesse vendicare l'ucciso. Ma chi 'l vorrà perseguitare, quando avrà fatto tutte le cose, le quali ordinò Dio, che si facessero, o d'intorno all'osservanza del lavar la colpa, o d' altre cose tali, e averà predetto le cose, che sono da predirsi il perseguiti, e astringa l'omicida a pagar le pene secondo la legge. Che queste cose poi siano da farsi si può il legislator persuadere agevolmente colle preci, e co' sacrificii de' Dei, a' quali è a cuore, che nella città non si facciano uccisioni. Ma quali siano i Dei, e in qual guisa secondo la mente di Dio si forniscano massimamente questi giudicii, i custodi delle leggi con gli interpreti, e con gli indovini e con Dio ordinandole per leggi introducano queste pene. Giudici poi di queste cose siano coloro, cui è data l' autorità del punir il sacrilegio. Or chi fosse conosciuto reo cancellerebbe le pene colla morte, e perchè peccò non solo empiamente: ma eziandio sfacciatamente non doverebbesi seppellire nella contrada del morto. Che se fuggisse, nè sostenesse il giudicio se ne starebbe perpetuamente bandito. E se mai fosse preso entro a confini della contrada; chi primo de' parenti dell'ammazzato, o de' cittadini se li facesse incontro, l' ucciderebbe senza pena, o il darebbe legato a' magistrati giudici di questo da doversi ammazzare. Che se alcun si accosterà per difenderlo dia piezzaria per lui che vien difeso e dia egli tre mallevadori de-

gni di fede, i quali da' giudici saranno stimati, e permettano che ei se ne debba stare al giudicio: ma se ciò fare non volesse alcuno, o nol potesse, legato da' magistrati si riserverebbe a pagar la pena, se alcuno non di propria mano, ma col volere, e col consiglio, e con insidie ammazzasse un' uomo, essendo cagione della uccisione, e di animo non puro da omicidio nella città abitasse, conosciuto reo si castigherebbe somigliantemente, eccetto che egli non darebbe mallevadori, e condannato sarebbe a lui lecito di ottenere la propria sepoltura, le altre cose si farebbono a costui, siccome noi dicemmo dell'antedetto. Il medesimo sia determinato de' peregrini contro a' peregrini, e de' cittadini, e peregrini vicendevolmente, e de' servi contro a' servi d' intorno all'uccisione fatta di propria mano e d' intorno a quello, che si è commesso con insidie; fuor che stimiamo, che costoro diano i mallevadori: sì come chi uccise di propria mano, e chi primo denunciasse l' uccisione darebbe insieme i mallevadori: se il servo spontaneamente ammazzato avesse una persona libera, o colle sue mani, o col consiglio, e fosse colpevole giudicato, si strascinerebbe dal carnefice pubblico alla sepoltura dell'ucciso, ovver là ove la potesse vedere, e se battuto quanto commanda chi 'l convinse in giudicio, ancora così battuto vivesse, si batterebbe infino alla morte. Se alcuno ammazzasse il servo, senza che egli lo avesse ingiuriato, temendo non iscoprisse

alcuna cosa turpe da lui fatta, o indotto da altra tale cagione, sarebbe così punito, come se avesse ammazzato un cittadino. Alcuna fiata avvengono alcune cose, d'intorno alle quali è cosa grave, e molesta il poner leggi, e impossibile il non le porre. Cotali sono le uccisioni volontarie, e ingiuste de' parenti, commesse o di propria mano o con insidie, le quali si commettono spesse volte nelle città male abitate, e governate, e anche si fanno alcuna volta là ove manco tu il crederesti. Per lo schivare queste scelleratezze si ridirebbe il parlare antedetto: perciocchè per avventura uditolo, alcuno si astenirà spontaneamente dalla scelleratissima uccisione, essendosi chiaramente detto de' sacerdoti antichi una favola, o sermone, o parlare da chiamarsi con qualunque altro nome; la giustizia speculatrice, e vindicativa di tutte le cose valersi della legge, della quale abbiamo ora parlato, alla vendetta del sangue del parente, per certo ha ella ordinato, che chiunque commise alcuna cosa tale, necessariamente patisca la medesima, come se alcuno diè la morte al padre, egli poi a certi tempi venga ammazzato violentemente da' figliuoli, ma se la madre, fatto lui poi partecipe della natura femminile; alla fine necessariamente sia ucciso da' figliuoli di lui, perciocchè macchiato il sangue comune, non vi è altra mondazione, nè si può altrimenti lavar la macchia, se l' anima scellerata non avrà mondato la simil uccisione colla simil morte, e di tutta la parentela acquie-

tato l'ira. Dunque da queste scelleratezze fa mistieri raffrenar gli uomini colla paura di siffatti supplicii, che sono dati da' Dei: or se alcuni caderanno in così misera calamità, che osino a studio privar di vita il padre, o la madre, o fratelli, o figliuoli, d'intorno a tale scelleratezza il legislator mortale in maniera terminerà, che siano tenuti lunge da' luoghi pubblici, e sacri, come si è detto di sopra, e somigliantemente si ricerchino le stesse mallevarie di stare a giudicio. E chi per tale scelleratezza fia reo conosciuto sia ucciso così da' ministri de' giudici, come da' magistrati, e sia tirato fuori dalla città nudo nel trivio determinato, lá ove ciaschedun de' magistrati in difesa della città tutta, gettino una pietra nella testa del morto, e in cotal modo purifichino tutta la città: alla perfine portato oltre a' confini della contrada il lasino insepolto secondo le leggi. Ma che si ha a giudicar di colui, il quale rovinerà con morte un congiuntissimo, e amicissimo a lui? il quale dico priverà se stesso della vita e della sorte de' fatti con una scellerata forza, non astretto dal giudicio della città, nè da un caso tristo, e inevitabile di fortuna, nè spinto da alcuna estrema vergogna: ma per poltroneria, e per debolezza di animo timoroso si darà ingiustamente la morte? quali mondazioni, e quali sepolture convegnano a costui per legge, Dio se 'l conosce: nondimeno i parenti di lui per stirpe ricerchino ciò dagli interpreti, e dalle leggi d'in-

Digitized by Google

torno a queste cose; e così faccia, come essi ordineranno. Dunque si faccia loro un sepolcro solitario, dove ninn' altro non si seppellisca; dipoi si seppelliscano in questi luoghi chi delle dodici parti della città sono gli ultimi deserti, e senza nome, in guisa oscuri, che i sepolcri non si segnino nè con le statue, nè con nomi scritti. Se un cavallo, o altro animale ammazzasse un uomo, non avendo ciò fatto nel certame pubblico, i parenti del morto il condurrebbono a' giudici; e chi tengono cura de' campi, il giudicherebbono, dico quanti, e quali fossero commandati dal parente del morto, e condannatolo oltre a' termini della contrada lo ammazzino. Che se alcuna cosa inanimata, fuori, che il fulmine, o altra saetta divinamente mandata, priverà di anima l' uomo col cadere, o cadendo l' ucciderà; il parente della stirpe dell' ucciso ordini per costui nel vicinato un giudice de' vicini, e fornisca queste cose, per se, e per tutta la parentela: e ciò che venirà condannato, si estermini, come si è detto degli animali. Se alcuno ucciso si ritrovasse, e fosse occulto l'omicida, nè si trovasse da chi diligentemente il ricercasse, si farebbono proclami, come si fanno negli altri casi, e si pubblicherebbe nella piazza pubblicamente dal banditore, che chi costui, o colui ammazzò, essendo reo di morte non entrasse ne' luoghi sacri, nè in tutta la contrada del morto; perciocchè cogliendosi si ucciderebbe, e senza seppel-

lirsi si getterebbe fuor de' confini di lei. Dunque siane questa legge stabilita specialmente d' intorno agli omicidii. Or di questi non più (1). Diciamo al presente d' intorno a quali cose è giustamente mondo chi commette omicidio. Chi ammazzasse di notte un ladro, che entrasse in casa sua per rubbare sia mondo e somigliantemente chi in difesa di se avesse dato morte ad un ladro, e chi con forza sottomise a' piaceri di Venere una donna libera, o un fanciullo impune sia ammazzato da chi patì violenza: e dal padre, o da' fratelli, o da' figliuoli; e il marito sarebbe libero se uccidesse chi usasse violenza alla alla moglie. E se ancora alcuno in dando aiuto al padre in niun modo commettente uccisione con sceleraggine, o alla madre, o a' figliuoli, o a' fratelli, o alla moglie ammazzasse alcuno, ne sarebbe mondo. Fino a quì abbiamo scritto leggi d' intorno all' ammaestramento e disciplina dell'anima vivente, della quale se fosse adorna doverebbe vivere ella, se in contrario non le sarebbe da vivere. Più oltre delle uccisioni violenti in che modo siano da punirsi, e anco del nodrimento, e disciplina de' corpi bastevolmente si è detto di sopra (2). Da quì innanzi secon-

(1) Casi, nei quali l'omicidio non è imputato a delitto.

(2) Volendo parlare delle ferite forma secondo il suo costume una prefazione sopra l' autorità, la necessità, l' uso, la forza, e la

do il potere si determini, quali sono le azioni violenti, e volontarie, e involontarie, e quante e quali siano, e co' quali supplicii da reprimersi commodamente, trattandosi queste cose bene dopo quelle: avvegnachè ancora il vile legislatore dopo le uccisioni collocherà le ferite, e i troncamenti delle membra per le ferite. Queste sono da distinguersi come gli ammazzamenti sono stati distinti, facendosi altre non spontaneamente, altre per ira, e altre per timore; altre spontaneamente e con consiglio; delle quali tutte, tale ne fia lo essordio. Egli è necessario poner leggi agli uomini affine vivano secondo quelle, perciocchè se senza esse vivessero, non sarebbono differenti punto dalle fiere selvaggie; di cui n' è la cagione, perchè di niun uomo lo ingegno è ordinato sì per natura, che conosca bastevolmente quali cose giovino al pubblico bene della vita umana; e se 'l conosce, che sempre il possa, e il voglia fare, essendo malagevole primieramente il conoscere, che è da tenersi cura dall' arte civile non del proprio: ma del pubblico necessariamente, perciocchè

---

efficacia delle leggi. Dice non potersi tutto nelle leggi comprendere, ma doversi lasciar molte cose all' arbitrio del giudice: come è ogni caso, in cui si tratta del furto, che tutto dipende dalla penetrazione del medesimo.

il pubblico annoda, e unisce le città, il proprio le dissipa; e giova più così pubblicamente, come privatamente, che si ordini bene il commune, che il proprío. Poscia tuttochè alcuno peravventura bastevolmente conoscesse per arte, che queste cose se ne stessero così per natura, tuttavia se tenesse lo imperio della città con tanta licenza in maniera, che non fosse sottoposto a niun sindicato, non potrebbe star mai in tutta la vita in questo parere, che accrescesse il pubblico nella città, come ben principale, e posponesse al pubblico il privato. Ma la natura mortale lo spingerà sempre alla utilità propria, e alla privata commodità; la qual senza ragione così fugge il dolore, come segue il piacere, e ambedue questi preporrà al più giusto, e al migliore, e seppellita nelle tenebre alla fine riempirà se stessa e la città di tutti i mali. In vero se alcun uomo per lo favor della sorte divina fosse di natura bastevole a conoscere il pubblico bene, e generosamente sempre a quello attendesse, non avrebbe mistieri di niune leggi, che il signoreggiassero; non tenendosi alcuna legge verun' ordine migliore e più eccellente della scienza: non essendo lecito, che la mente si sottometta, nè serva ad alcuno: ma signoreggi tutti, se veramente fia vera e libera secondo la natura. Ma al presente in niun luogo ella si ritrova: se non certa picciolissima cosa di lei. Sicchè egli è lecito che si elegga quello, che è nel secon-

do luogo l'ordine e la legge; delle quali si scorgono moltissime cose: ma non si possono tutte vedere. Queste cose si sono dette per questa cagione, ma al presente noi ordineremo ciò, che fa mistieri patire, ovver pagare; chi ferì altrui, o in altra guisa li nocque, essendo facile a ciascheduno il comprender bene qualunque cosa siffatta, cioè se alcuno abbia ferito, chi, in qual parte, in che modo, o come dì tu? perciocchè qualunque di queste cose sono quasi innumerabili, e tra loro differenti assai. Dunque il commetterle tutte al giudicio, o il non commetterne niuna di esse è impossibile; avvegnachè quel solo è necessario commettersi in tutte le cose, se qualunque di esse siano fatte, ovver nò: ancora è quasi impossibile il non commetter niente d'intorno al castigo di chi ingiuria, e determinare con legge tutte le cose grandi e picciole. CL. — Qual dunque dopo questa sarà la ragione? AT. — Questa che alcune debbansi commettere al giudicio, alcune altre nò, ma dee esso legislatore determinarle. CL. — Quali cose sono da lasciarsi all' arbitrio, e alla prudenza de' giudici, e quali da terminarsi dal facitor delle leggi? AT. — Dunque starebbe bene, che questo poscia si dicesse, che nella città, là ove sono i giudicii da poco, e muti, e le opinioni de' giudici restano tra loro occulte, e di nascosto danno sentenza; suol nascere una passione crudele a tutta la città: ma ciò appresso più duro, quando non si tratta con silenzio

ma quali teatri risuona il tutto col gridore, e gli oratori in parte lodano, e in parte biasimano e giudicano in cotal guisa. Se a tali giudicii alcun fosse astretto da certa necessità a dar leggi, noi lo stimeressimo infortunato: ma chi fosse astretto al dargliele, commetterebbe solamente ad essi i picciolissimi castighi, e qualunque molte e grandissime cose dichiarerebbe nel far le leggi. Ma lá ove sono i giudicii secondo il potere ordinati bene, e i giudici bene allevati, e con ogni diligenza approvati, rettissimamente si possono commetter loro molte cose d' intorno alla punizione e condizione de' condannati. Dunque niuno ci accusi, se al presente non ordiniamo loro con leggi grandissime e moltissime cose; le quali potrebbono vedere giudici manco disciplinati, e accommodarvi un castigo, e pena decente a qualunque delitto. Ma perchè speriamo, che coloro, cui non scriviamo le leggi, siano per dovere essere giudici diligenti, d' intorno a questo stimiamo, che si debba lasciar loro la maggior parte di queste cose. Or ciò che di sopra abbiamo detto, e spesse volte fatto nell' ordinare le precedenti leggi, avendo detto, che dopo l'aver descritta, e data la forma de' castighi si diano gli esempi a' giudici, acciò non traviino mai dalla giustizia, e allora se ne stava egli benissimo e al presente di nuovo hassi a far il medesimo ritornando di nuovo alle leggi. Dunque siane questa la descrizione d' intorno alle ferite. Se alcun volesse; e

pensasse ammazzare un' uomo amico di quelli, che vieta la legge, nè lo avesse potuto ammazzare ma sì bene ferito, lo sforzeremo, rimossa ogni misericordia a patir la pena della morte, non altrimenti, che se lo avesse privato di vita, se non osservassimo la fortuna di lui al tutto proterva e il demone il quale fè resistenza alla infelicità di ambidue, avendo con misericordia accompagnato così il ferito, come chi ferì; facendo, che all'uno questa ferita non fosse irremediabile, nè l'altro da una fortuna, e calamità abominevole fosse colpito. Sicchè a questo demone avremo grazia, e quasi non contrariando noi al beneficio di lui, leveremo da chi ferì il supplicio della morte, e nella città vicina determineremo, che se ne stia in bando per tutta la vità, potendo godere il frutto di tutte le cose sue: nondimeno restituirebbe innanzi il danno, se in alcuna cosa avesse nociuto al ferito, onorando il giudicio d' intorno a quello, che avesse determinato. Siano giudici poi coloro, che l' avrebbono condannato di omicidio, se fosse morto per la ferita. Se il figliuolo avrà ferito i parenti, o il servo a studio parimente il padrone, si condannino alla morte. Più oltre se il fratello il fratello, o la sorella; o la sorella la sorella o il fratello ferisse, e fosse reo di ferita a studio data, sia condannato di morte. Se la moglie avesse a tradimento ferito il marito con fine di acciderlo, o il marito la propria moglie, se ne starebbe perpetuamente in bando. Se avessero costoro figliuo-

li, o figliuole ancora fanciulli, amministrerebbono la robba del morto i tutori, i quali li difenderebbono se non avessero padri. ma se fossero adulti si permetterebbe loro, che avessero la facoltà: nondimeno non si astringerebbono a notricar il bandito. Or se alcun senza figliuoli caderà in tali calamità, i parenti di lui, fino a' germani, così da parte di padre, come di madre, convengano insieme, e di compagnia con i custodi delle leggi, e i sacerdoti fatto consiglio ordinino erede a questa casa del morto una delle cinque mille, e quaranta case della città. D'intorno a che veramente deono pensare, che niuna casa delle cinque mille, e quaranta sia più dell' abitante, e della stirpe di lui, che della città, e privatamente, e pubblicamente. In vero egli è mistierì, che la città possegga le sue case, quanto si può il più secondo il potere, sante, e felici. Dunque quando alcuna casa insieme cadesse in tale infortunio, e empietà, che chi la possedesse, e non lasciasse in lei figliuoli, ma che solo o accompagnato colla moglie se ne morisse senza figliuoli reo di uccisione volontaria, o di qualunque altro peccato contro a' Dei, e a' cittadini: cui manifestamente vi è pena la morte secondo la legge, o alcun fosse perpetuamente bandito senza figliuoli; primieramente questa casa secondo la legge si purgherebbe, dopo i parenti, come abbiamo detto, convenendo co' custodi delle leggi cercherebbono nella città alcuna prole eccellentissima in virtù, e fortuna-

ta, nella quale vi fossero molti giovanetti, de' quali ne adotterebbono uno, come figliuolo al padre di quel che manca, e a maggiori loro avendo essi pregato Dio con gli auspicii buoni, che egli abbia ad essere con più felici auspicii del padre della famiglia propagatore, della casa successore, delle cose sacre, e custode del rimanente tutto, e finalmente il costituirebbono erede secondo la legge, ma lascerebbono che chi peccò senza nome giacesse, senza figliuoli, e senza alcuna sorte, quando fosse preso da calamità siffatte. Egli non è poi il termine in tutte le cose al termine congiunto: perciocchè lá ove alcuna cosa ne' confini è frammessa: quivi questa cosa congiunta fra termini loro, si fa mezzo ad ambidue. Or fra quelli peccati, i quali si commettono spontaneamente, e non spontaneamente, il che si fa per ira, abbiamo detto esservi alcuna cosa tale. Dunque per le ferite fatte con ira, chi si condannerà se sia sanabile la ferita restituirà il doppio del danno, e se insanabile il quadruplo, e se sanabile: se ma apportasse al ferito gran vergogna, e obbrobrio, pagherebbe il quadruplo. Se alcuno poi non solamente nocque al ferito, ma eziandio rese impotente la città a poter dare aiuto alla patria contro inimici; parimente si castighi, e appresso alle altre condanne restituisca il danno alla città, e oltre a quella milizia, che egli è tenuto, militi ancora per lo impotente, e farebbe qualunque cosa, che egli avesse avuto a fare in guerra,

il che se non facesse, sarebbe reo secondo la legge a qualunque il volesse accusare, come dispreggiatore di milizia; e restituirebbe il danno doppio, o triplice, o quadruplo, come a giudici forse parso. Se il germano il germano parimente ferito avesse, quelli della tribù medesima, e i parenti fino a' cugini così dalla parte del padre, come della madre convenendo, e i maschi, e le femine il giudicherebbono e il darebbono a' genitori, affine che essi secondo la natura il punissero. Che se ambiguo fosse il gastigo i parenti dalla parte dell'uomo il determinerebbono, che se essi nol potessero; alla fine il commetterebbono a' custodi delle leggi. Se i figliuoli, e i nepoti avessero fatto alcuna cosa tale a' genitori, quelli soli giudicherebbono che avessero fornito l'anno sessagesimo, e avessero veri figliuoli, e non adottivi, e il conosciuto reo se fosse bisogno si castigherebbe o con morte, o con altro maggior supplicio, o non molto minore, nè della sua stirpe alcuno giudicherebbe, tuttochè avesse fornita la età prescritta dalla legge. Ma se alcun servo commosso da ira ferì una persona libera, il padrone il dia al ferito, affine secondo il volere di lui faccia ciò che li sia in grado: ma se non lo desse egli emenderebbe il danno. Che se alcun dubitasse essersi ciò fatto convenuto il servo, e il ferito il denuncierebbe a' giudici, e se nol convincesse che così fosse restituirebbe il triplo del danno: ma se il convincesse, tenirebbe colui reo di servitù, il quale

trattò con inganno col servo. Chi poi non spontaneamente ferì alcuno, paghi il danno semplicemente, non essendo bastevole niun legislatore di commandare alla fortuna, e sarebbono giudici chi da figliuoli a' padri fossero nominati, da' quali si giudicherebbe quanto fosse stato il danno. Or sono tutte le antedette passioni violente, e appresso violente tutta la sorte del castigo: dunque è mistieri, che tutti gli uomini, e le donne insieme cogli uomini, e i giovani, e i vecchi in cotal guisa stimino sempre di queste cose. Che non sia d' anteporsi il vecchio da' più giovani di poco spazio, e appresso a' Dei, e appresso agli uomini, che sono per salvarsi, e per viver felicemente. Dunque il battersi il vecchio dal giovane, ed è cosa turpe, ed è odiata da' Dei. Ma conviene al giovane dal vecchio battuto ciò sopportare pazientemente per la riverenza della vecchiezza. Sicchè così determiniamo. Chiunque osservi il maggiore di età, e in fatti, e in parole: e essendo maggiore di venti anni, e se sarà uomo l'onori da buon senno come padre, e se donna come madre, e si astenga ancora da tutti, che siano in quella età, nella quale avranno potuto generarlo, e partorirlo, avuto in onore i Dei natii. Si astenga medesimamente dal forastiero, o se egli abitasse per lo addietro, o nuovamente fosse venuto ad abitare. Ma se pensasse, che castigar si dovesse il peregrino, che osasse batter se stesso, prendendolo il condurrebbe al magistrato degli edili, nè egli il

batterebbe, affine tanto più si astenga dal batter alcuna volta i cittadini suoi. Or quì gli edili portando riverenza al Dio ospitale il piglierebbono, e esaminerebbono se per avventura paresse che avesse battuto ingiustamente il cittadino, e se gli darebbono altre tante mazzate, affine che essi il facciano cessare da questo ardire. Ma se il peregrino paresse innocente, castigato con minaccie chi 'l condusse, lascerebbono ambidue. Se qualchedun battesse con percosse alcuno di età pari che non ancora avesse figliuoli: o il vecchio il vecchio, o il giovane il giovane; secondo la natura colle mani nude, e senza armi si vendicherebbono: se alcun maggiore di quaranta anni, o mentre altrui assale, e mentre si difende osasse batter alcuno: tenuto servile, e villano parrebbe castigato bastevolmente con questa vergogna. Chiunque ubidirà a queste ammonizioni si tenirà modesto, e mansueto; ma chi fosse disubbidiente nè tenesse cura de' proemii, riceverebbe questa tal legge. Chi batterà altri maggior di se di vent'anni o più, primieramente chi presente si ritrovasse, se per avventura non fosse più giovane, o della medesima età il vieterebbe, e se non lo avesse vietato, si terrebbe malvagio secondo le leggi: ma se fosse della età medesima, o più giovane del battuto; il diffenderebbe come fratello, o padre, o come maggiore; e più oltre chi batte il più vecchio sarebbe sottoposto al giudicio, come abbiamo detto per aver osato batterlo, e condannandosi,

non starebbe manco in prigione d' un' anno, anzi più, purchè ciò a' giudici paresse. Se 'l peregrino, o chi d' altronde fosse tenuto ad abitare; battesse un più vecchio di lui venti anni, chi si trovano presenti darebbono aiuto secondo quella legge, la quale abbiamo detto, e chi sia condannato essendo peregrino, ma non abitando nella città di campagna messo in prigione due anni si castigherebbe nello stesso modo ma chi d' altronde fosse venuto ad abitare, nè ubidisse alle leggi, starebbe tre anni in prigione. E chi fosse stato presente: nè avesse prestato aiuto secondo la legge, se fosse del primo, e del grandissimo estimo si condannerebbe in una mina: ma se dell' estimo secondo cinquanta dramme, del terzo trenta; del quarto venti. Di queste cose ne siano giudici i conduttori dell'esercito, i prefetti degli ordini, i tribuni, e i capitani de' cavallieri (1). Delle leggi poi, com' egli è avviso, altre si pongano per la dottrina degli uomini buoni, affine, che per esse intendano in che modo conversino amichevolmente tra loro, altre al raffre-

(1) Bellissimo teorema sopra la costituzione dei castighi: che dai cattivi costumi derivano le buone leggi: che con queste si devono stabilire i castighi: ma quelli di questa vita non sono i più gravi che agli empii sieno destinati: e nemmeno la morte è un sommo supplicio, se si confronti con quelli che nell'altra vita sono dal sommo giudice contro i rei destinati.

nare la pertinacia di coloro, che sono indomiti da natura, e disprezzata ogni disciplina non si muovono con niuna ragione, che non precipitino ad ogni malvagità. Costoro sono cagione di ciò che poscia si dirà, cui il legislatore pone leggi sforzato dalla necessità; perciocchè egli non vorrebbe, che fosse per avvenir mai niun'uso di leggi. Dunque chiunque osasse metter le mani addosso a' parenti, o agli avi, non temendo lo sdegno de' Dei superni, nè i supplicii degli inferi: ma quasi se sapesse le cose, che non conosce, dispreggiando le cose dette da tutti gli antichi operasse ingiustamente, questo avrebbe bisogno dell' ultimo rimedio per essere divertito, e mondato. La morte poi non è l'ultimo: ma più estremi sono i supplicii degli inferi; i quali tuttochè si raccontino verissimamente, tuttavia non possono mondare animi siffatti. Perchè non si ritroverebbono mai alcuni, i quali osassero batter scelleratamente le madri, e gli altri genitori. Sicchè fa mistieri, che si pongano i supplicii di queste scelleratezze in questa vita, non inferiori a quelli, che sono appresso agli inferi: ma secondo il poter pari. Dunque determiniamoli in cotal guisa. Se alcun non essendo furioso oserà batter il padre o la madre, o i loro maggiori, coloro primieramente, i quali si ritrovano presenti, come negli antedetti diano aiuto; e se il venuto d' altronde ad abitare, o il pellegrino aiuterà, sia preposto come presidente ne' pubblici certami; altrimenti sia per-

petuamente esterminato dalla contrada tutta. Ma non essendo degli abitanti d'altronde dando aiuto, acquisterebbe lode; biasimo non ajutando. Il servo dando aiuto sia liberato, non aiutando, cento volte si batterebbe col flagello: e se ciò avvenirà nella piazza, quivi sia punito da chi tengono la cura delle cose venali. Nell' altre parti della città somigliantemente degli edili, che saranno presenti; nel medesimo modo fuori della città nel campo da chi allora hanno la sopraintendenza della cura de' campi. Che se alcuno de' cittadini fosse presente a' parenti battuti dal figliuolo, o uomo, o donna, o giovane, o vecchio, che egli si sia, li difenderebbe incontinente, gridando scelleratezza. Chi non avesse voluto prestar aiuto, sarebbe sottoposto alla maledizione di Giove della patria, e salvatore secondo la legge. Alla perfine chiunque fosse conosciuto di aver battuti i parenti, primieramente si manderebbe dalla città ad altra contrada in bando perpetuamente, dipoi si terrebbe lontano da tutti i tempii, da' quali se egli non si astenesse, si batterebbe da' prencipi de' campi con mazzate, e ad ogni modo comunque volessero: e se dal bando ritornasse, si condannerebbe a morte. Or qualunque libero mangiasse, o bevesse con un tal uomo, o in alcun modo facesse, o toccasse alcuna cosa di compagnia, o da se parlasse, egli non entrerebbe in alcun tempio, nè nella piazza, nè ad ogni modo anderebbe per la città innanzi non si mondasse: dovendo

pensare di esser contaminato colla sorte scellerata. Che se non ubidendo alla legge iniquamente imbrattasse la città, e i tempii, qualunque magistrato avvedendosi, che egli ciò facesse, se incontinente nol castigasse, si terrebbe reo di grandissime ingiurie. Se il servo battesse un' uomo libero, o cittadino, o pellegrino, qualunque de' presenti li darebbe aiuto, altrimenti si castigherebbe secondo l' estimo colla pena antedetta. Dunque il battuto, e chi saranno presenti legandolo, il darebbono poi a cui egli fè ingiuria, il quale ricevutolo il tenirebbe ne' ceppi, e il batterebbe con quante mazzate egli volesse in maniera, che non apportasse al padrone alcun danno; dipoi il restituirebbe al padrone da tenerlo secondo la legge, la qual sia questa. Se alcun servo non commandandolo i magistrati batterà un uomo libero, il padrone il riceva legato dal battuto, con condizione di non slegarlo innanzi, che al battuto il servo non averà persuaso di esser degno di viver sciolto. Or queste medesime leggi d' intorno a tutte queste cose deono esser comuni alle donne tra loro, e in verso agli uomini, e agli uomini in verso alle donne.

FINE DEL NONO DIALOGO

DELLE LEGGI

SBN 612402



Digitized by Google

NIHIL OBSTAT

RAPHAEL FORNARI CENSOR THEOL. DEPUT.

IMPRIMATUR

F. D. BUTTAONI M. S. P. S.

IMPRIMATUR

IOSEPH DELLA PORTA PATR. CONSTANTINOP. VICESG



Digitized by Google